



Oggetto: **Mirabilia Network Scrl - convocazione assemblea straordinaria del 12 marzo 2025**

ABSTRACT Con il presente provvedimento la Giunta approva la partecipazione all'assemblea straordinaria della società Mirabilia Network Scrl, convocata per il giorno 12/03/2025, e la conseguente approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società in ISNART ScpA

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- il progetto Mirabilia ha come obiettivo strategico primario la promozione integrata dei siti UNESCO "meno noti" e la valorizzazione dei territori circostanti, delle bellezze paesaggistiche, del patrimonio culturale, storico, artistico ed enogastronomico. La cultura, il turismo, l'enogastronomia, l'artigianato artistico e l'innovazione tecnologica sono i settori produttivi di riferimento;
- con deliberazione n. 9 del 31.01.2023 la Giunta camerale ha approvato l'adesione della Camera di Commercio all'Associazione Mirabilia Network;
- con Deliberazione n. 145 del 30/09/2024 la Giunta ha approvato l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network Scrl, all'interno di un percorso che prevede la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network Scrl in ISNART ScpA. La Giunta, con la stessa deliberazione, ha disposto di rinviare l'approvazione del conseguente progetto di fusione, una volta ottenuta la documentazione necessaria, in occasione della convocazione della prodromica assemblea straordinaria;
- con Delibera n. 332 del 06/11/2024 (prot. 0075906 del 19/11/2024) la Corte dei Conti ha espresso parere favorevole all'operazione di trasformazione;
- l'assemblea straordinaria dell'allora associazione Mirabilia Network, convocata per il giorno 16/12/2024, ha approvato, quindi, il progetto di trasformazione in Mirabilia Network Scrl ed il relativo nuovo statuto. La trasformazione ha avuto efficacia immediata e la società è stata regolarmente iscritta al R.I. il 20/12/2024;
- con nota del 06/02/2025 (prot. 7601 del 07/02/2025), la società Mirabilia Network Scrl ha convocato l'assemblea straordinaria per il giorno 12/03/2025 con il seguente argomento all'ordine del giorno:
 1. Fusione per incorporazione di Mirabilia Network Scrl in ISNART ScpA - approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile: deliberazioni conseguenti.

CONSIDERATO CHE

- l'operazione di incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. si pone l'obiettivo



strategico di unificare all'interno di un'unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia. L'esigenza è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission e le azioni delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creare valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori, garantire maggiore efficienza;

- le società hanno redatto e trasmesso la seguente documentazione (prot. 7601 del 07/02/2025), nel rispetto dell'art. 2501 septies c.c.:
 - situazione patrimoniale redatta al 30/12/2024 ex art. 2501 quater c.c.
 - relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies c.c.
 - progetto di fusione con i rapporti di cambio, ex art. 2501 ter c.c.
 - statuto della società derivante dalla fusione
 - relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio
- la fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a R.I. delle delibere di fusione ex art. 2503 c.c., a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso;
- gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 ed hanno quindi determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 di Isnart per ogni quota di Mirabilia;
- non sono previsti conguagli in denaro. Le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono nelle valutazioni dei due patrimoni, operate al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due entità. Il rapporto di cambio è stato ritenuto congruo dall'esperto;
- trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporata di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da Isnart quali azioni proprie, in misura pari al suddetto rapporto di cambio. L'operazione di fusione non comporta quindi esborso di denaro per i partecipanti;
- le operazioni della incorporanda Mirabilia saranno imputate all'incorporante Isnart con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dal 1 gennaio 2025. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.;
- l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in ISNART non rientra nel



campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una "reductio ad unitatem" dei patrimoni delle singole società. Sul punto le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione. Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l'operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio, ossia della proporzione matematica fra la partecipazione del socio nella società incorporata e quella assegnata nella società incorporante (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7920/2020; sez. I, n. 15025/2016). La congruità del concambio è, peraltro, presidiata da una specifica valutazione rimessa a soggetti esperti che, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., sono tenuti a predisporre una relazione che indichi il metodo di valutazione utilizzato e le eventuali difficoltà. Il principio di neutralità dell'operazione per i soci dell'incorporata trova conferma anche in campo fiscale, laddove l'art. 172 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che "il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa". In ragione di tali considerazioni le Sezioni Unite ribadiscono che appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente;

per quanto concerne le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata, queste sono già state illustrate in precedenti deliberazioni dell'Ente, alle quali si rimanda. Si dà comunque conto della compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29/12/1993 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25/11/2016. Le ragioni che giustificano l'operazione rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura. L'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato



Mirabilia. La fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale è stata comprovata dal business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26 già redatto da IS.NA.R.T.. In termini di convenienza economica e finanziaria l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario in quanto la fusione sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute dalla stessa IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporata Mirabilia sulla base del rapporto di cambio ritenuto congruo dall'esperto. Infine, l'operazione di fusione per incorporazione risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario;

- a norma dell'articolo 14 della legge n. 580 del 1993 e smi, la competenza per deliberare l'operazione è della Giunta, che dovrà anche acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori.

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare l'operazione di fusione per incorporazione in oggetto;
2. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea straordinaria di Mirabilia Network srl convocata per il giorno 12/03/2025 e di approvare, esprimendo voto favorevole, l'argomento all'ordine del giorno, comprese le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell'operazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di non pubblicare gli allegati al presente provvedimento, acquisiti agli atti, in quanto contenenti dati ed elaborati di terze parti già riassunti in istruttoria per la parte necessaria;
5. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;



- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- gli artt. 14 e 15 della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i](#) che disciplinano la Giunta e le riunioni e deliberazioni;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

ACCERTATO

- che l'intervento proposto rientra tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d-bis) della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.](#);
- che l'intervento proposto è coerente con quanto indicato nella Relazione Previsionale e programmatica 2025 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12 del 31 ottobre 2024.

PRESO ATTO

- che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipate ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#).

ACQUISITO

- il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;
- il nulla osta del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;
- il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio;



- il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Allibardi, Bertin, Bressan, Dall'Aglio, Destro, Montagnin e Poli e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare l'operazione di fusione per incorporazione in oggetto;
2. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea straordinaria di Mirabilia Network srl convocata per il giorno 12/03/2025 e di approvare, esprimendo voto favorevole, l'argomento all'ordine del giorno, comprese le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell'operazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di non pubblicare gli allegati al presente provvedimento, acquisiti agli atti, in quanto contenenti dati ed elaborati di terze parti già riassunti in istruttoria per la parte necessaria;
5. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario

Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente

Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)



dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)